

Registro delle Deliberazioni

DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Delibera n. 207

SEDUTA DEL 24/07/2012

Riguardante l'argomento inserito al n. 15 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEL CAPRIOLO E DEL DAINO PER LA STAGIONE 2012/2013 RELATI AGLI AA.TT.CC. RE 3 E RE4 E AD ALCUNE AZIENDE VENATORIE.(PROT. 39380/2012)

L'anno **duemiladodici** questo giorno **24** del mese di **Luglio** alle ore **15:35** in Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza la Sig.ra **MASINI SONIA**.

Sono presenti i Signori:

MASINI SONIA	PRESIDENTE	Presente
SACCARDI PIERLUIGI	VICEPRESIDENTE	Presente
RIVI ROBERTA	ASSESSORE	Presente
GENNARI ALFREDO	ASSESSORE	Assente
MALAVASI ILENIA	ASSESSORE	Presente
TUTINO MIRKO	ASSESSORE	Assente
FANTINI MARCO	ASSESSORE	Assente
ACERENZA ANTONIETTA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. **5** Assenti n. **3**

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ANGELA FICARELLI.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che la Provincia deve approvare il piano di prelievo in forma selettiva del capriolo (*Capreolus capreolus*) e del daino (*Dama dama*) per la stagione 2012-2013 relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 e RE4 e ad alcune Aziende Venatorie;

VISTI:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 56 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia Romagna";
- il "Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30 aprile 2008;
- il "Protocollo tecnico tra la Provincia di Reggio Emilia e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per la definizione delle modalità di acquisizione dati e stesura dei piani di prelievo selettivo del capriolo e del daino", approvato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio e Edilizia con atto n. 8049/26/2010;
- Il "Calendario Venatorio Provinciale 2012-13", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 197 del 17/07/2012;
- le proposte dei Consigli direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 e RE4 e delle seguenti Aziende Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008:
 - Cà del Vento
 - Canossa
 - Visignolo
 - Ventasso
 - Strambiana
 - Vendina Lupo
 - Monte Evangelo
 - Pianzo
 - San Giovanni di Querciola
- le proposte delle A.T.V. San Valentino e Viano San Pietro ai sensi dell'art. 5, comma 5, del R.R. n. 1/2008;

tendenti a ottenere l'approvazione dei piani di prelievo selettivo del capriolo e del daino, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del R.R. n. 1/2008, sulla base dei censimenti effettuati secondo le metodologie indicate nel Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A.;

Considerato che il vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012, per quanto riguarda gli ungulati, prevede il raggiungimento di differenti densità obiettivo nei comprensori omogenei e che pertanto in sua attuazione si è provveduto a definire le densità obiettivo delle diverse specie di ungulati e nello specifico per il capriolo e il daino, per ciascuno dei distretti di gestione e per ognuna delle aree di censimento e prelievo che compongono i distretti stessi e che pertanto il piano di prelievo di cui al presente atto da attuazione agli indirizzi contenuti nel P.F.V.P. 2008-2012 per il raggiungimento delle densità obiettivo;

Considerato che i distretti di prelievo degli ungulati, ai sensi dell'art. 3 del R.R. n. 1/2008, sono individuati negli allegati cartografici della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 28/06/2011 e che tale perimetrazione risulta funzionale anche al prelievo selettivo del capriolo e del daino per la stagione venatoria 2012-2013;

Dato atto che la D.G.P. n. 192 del 28/06/2011 prevede la suddivisione del territorio dei comprensori C2 (collina) e C3 (montagna) in otto distretti di gestione degli ungulati;

Considerato che nel periodo marzo-aprile 2012 sono stati effettuati i censimenti degli ungulati secondo le metodologie previste dal Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A. e che sono state altresì effettuate verifiche da parte della Polizia Provinciale supportata delle Guardie Ecologiche Volontarie;

Considerato che i censimenti dell'anno 2012 hanno interessato 188 zone, tra aree di censimento e prelievo e Aziende venatorie, che compongono gli otto distretti di gestione degli ungulati dei comprensori C2 (collina) e C3 (montagna), per una superficie agro-silvo-pastorale complessiva di 108.287 ettari;

Considerato che 19 zone (con superficie complessiva di 12.657 ettari) delle 188 censite ricadono all'interno dei distretti n. 4 e n. 5 di pianura appartenenti all'ATC RE3;

Considerato che dai censimenti dell'anno 2012 risulta presente una popolazione provinciale di caprioli negli otto distretti di gestione dei comprensori C2 e C3, calcolata secondo i criteri contenuti nel Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A., di 14.800 capi, pari a una densità della specie nei sei distretti a sud della strada pedemontana di 15,0 capi/100 ettari;

Considerato che 500 caprioli, pari a una densità di 4,0 capi/100 ettari, sono stati conteggiati all'interno dei distretti n. 4 e n. 5 di pianura appartenenti all'ATC RE3;

Considerato che dai censimenti dell'anno 2012 risulta presente una popolazione provinciale di daino, nei distretti di gestione collinari e montani dei comprensori C2

e C3, calcolata secondo i criteri contenuti nel Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A., di 1.028 capi;

Dato atto che i risultati dei censimenti dell'anno 2012 e le proposte di prelievo del capriolo e del daino per la stagione 2012-2013 formulate da parte dei soggetti gestori, Ambiti territoriali di caccia e Aziende venatorie, sono state trasmesse alla Provincia con le modalità previste dal Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A.;

Considerato che per l'avvio della gestione faunistico venatoria del capriolo nei distretti n. 4 e n. 5 appartenenti all'ATC RE3 è opportuno effettuare alcuni approfondimenti tecnici necessari a definire modalità e disciplina del prelievo nei territori di pianura;

Considerato che è pertanto necessario approvare il piano di prelievo selettivo del capriolo nei distretti n. 4 e n. 5 con atto successivo;

Considerato che le proposte di prelievo del capriolo e del daino per la stagione 2012-2013 formulate da parte dei soggetti gestori, prevedono l'applicazione di percentuali di prelievo differenziate per aree di censimento e prelievo dei distretti di gestione degli ungulati e che tali tassi di prelievo sono complessivamente conformi a quanto previsto dal Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A. per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012;

Ritenuto di dover tuttavia rimodulare le proposte di prelievo del capriolo e del daino formulate da parte dei soggetti gestori, Ambiti territoriali di caccia e Aziende venatorie, al fine di recepire le indicazioni contenute nel Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A.;

Ritenuto che il piano di prelievo del capriolo e del daino per la stagione 2012-2013 così ridefinito permetta di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012 e di stabilizzare la presenza delle specie su valori percentuali di densità compatibili con l'ambiente e con la salvaguardia della specie;

Ritenuto altresì che il piano oggetto del presente atto riesca a indirizzare il prelievo principalmente nei territori di collina e montagna che hanno evidenziato i maggiori problemi di compatibilità con le attività produttive, con particolare riferimento alle produzioni agricole che più risentono dei danni provocati dalla presenza degli ungulati;

Considerato che, come previsto dal Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A., "il rispetto delle procedure relative sia alla realizzazione dei conteggi sia alla definizione del prelievo consente di evitare la richiesta annuale di parere all'I.S.P.R.A. per l'avvio della stagione venatoria";

Atteso inoltre che, per quanto riguarda la riscontrata presenza del capriolo in pianura, a nord della strada pedemontana, si ritiene comunque opportuno valutare azioni di intervento - in aggiunta al prelievo venatorio - mirate a mantenere entro

limiti di tollerabilità la presenza di questo cervide, anche tramite operazioni di cattura e di trasferimento di un definito numero di animali, presso parchi o aree protette disponibili alla introduzione di esemplari di caprioli e che tali azioni potranno essere intraprese anche nei territori collinari e montani, con successivo rilascio in zone più idonee;

Dato atto che alcuni capi saranno naturalmente presenti all'interno delle oasi o delle Riserve naturali dei territori di pianura, nonché all'interno di alcune aree di pianura per le quali la Carta della Vocazionalità Faunistica esprime una idoneità per questo cervide, e che la presente proposta non configura interventi relativamente a tali territori;

Atteso che si ritiene opportuno che gli Ambiti Territoriali di Caccia procedano a valutazioni ed approfondimenti affinché le risorse economiche derivanti dalla gestione degli ungulati possano essere anche funzionali a generare azioni utili al settore agricolo;

Ritenuto necessario, anche al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di prelievo oggetto del presente atto, procedere ad accorpate alcune classi di sesso e di età nel capriolo e nel daino, nell'ambito delle indicazioni contenute nel Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A., senza alcun rischio di incidere in modo negativo sulla struttura della popolazione e fissare convenzionalmente al 16 marzo 2013 la data di passaggio alla classe di età superiore, onde consentirne una corretta classificazione ai fini del prelievo nel periodo invernale;

Rilevato che anche per la stagione venatoria 2012-2013 sono previsti accertamenti sanitari sugli ungulati all'interno del Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica, allo scopo di incrementare le informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni selvatiche;

Atteso che in attuazione del "Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012", nel corso della stagione venatoria 2012-2013, qualora i piani di prelievo non producano i risultati attesi, potrà essere presa in considerazione la possibilità di attivare uno specifico piano di controllo del capriolo all'interno di specifici ambiti territoriali (Zone Ripopolamento Cattura, Zone Addestramento Cani, Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica, Aziende Agri Turistiche Venatorie, ecc.) al fine di limitare e controllare la presenza dei caprioli stessi nelle aree interessate e per limitare i danni alle produzioni agricole, oltre che risolvere eventuali specifici problemi di sicurezza, di pubblica incolumità e di tutela della specie;

Considerato utile, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012, attivare un monitoraggio dei prelievi realizzati nel periodo di vigenza del piano, allo scopo di avere un quadro conoscitivo aggiornato della progressione degli stessi e dell'andamento dei danni all'agricoltura;

Considerato che nelle Aziende Turistico Venatorie, per far fronte ai danni alle produzioni agricole, è consentito, previa sottoscrizione di una apposita convenzione, il prelievo di ungulati in selezione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del R.R. n. 1/2008;

Considerato che, relativamente a quanto sopra esposto, si è svolto opportuno confronto all'interno della Commissione consultiva nella seduta del 6 luglio 2012, acquisendo la condivisione sulle proposte stesse;

Considerato che i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, sono conformi alle indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012, come previsto dall'art. 11, comma 4, del R.R. n. 1/2008;

Atteso che il piano di prelievo selettivo del capriolo nei distretti n. 4 e n. 5 verrà approvato con atto successivo;

Considerata inoltre la necessità di dettare disposizioni operative e di dettaglio a completamento della disciplina contenuta nel R.R. n. 1/2008, per regolamentare l'accesso al prelievo, l'assegnazione dei capi, le modalità e tempi della caccia di selezione, il recupero dei capi feriti e i controlli, ai sensi del R.R. n. 1/2008 e l'esigenza di provvedere tempestivamente a rendere operanti le prescrizioni per la caccia di selezione per la stagione 2012-2013;

Atteso che è opportuno prevedere una suddivisione del piano di prelievo del capriolo tra le 169 aree di censimento e prelievo dei distretti di gestione degli ungulati posti a sud della strada pedemontana al fine di raggiungere gli obiettivi di densità fissati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012 e che tale suddivisione sarà formalizzata con successivo atto dirigenziale;

Ritenuto di poter autorizzare il prelievo in forma selettiva per le specie capriolo e daino secondo il piano di prelievo illustrato nel presente atto e predisposto secondo le indicazioni contenute nel Protocollo tecnico sottoscritto con l'I.S.P.R.A.;

Dato atto che, come previsto dal Calendario venatorio provinciale 2012-2013, il prelievo del capriolo (limitatamente ai maschi di classe 1 e 2) è consentito a far tempo dal 15 di agosto 2012;

Considerata pertanto l'urgenza di approvare il piano di prelievo del capriolo e del daino e le disposizioni operative e di dettaglio a completamento della disciplina contenuta nel R.R. n. 1/2008 affinché gli organismi gestori possano predisporre gli atti necessari all'attuazione dei piani di prelievo per la stagione venatoria 2012-2013;

Considerato che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

all'unanimità dei voti, resi ed accertati nelle forme di rito

DELIBERA

- di approvare l'allegato piano di prelievo in forma selettiva del capriolo (*Capreolus capreolus*) e del daino (*Dama dama*) per la stagione 2012-2013 relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 e RE4 e ad alcune Aziende Venatorie (ALLEGATO 1, parte integrante della presente deliberazione);
- di approvare la disciplina provvisoria per l'accesso al prelievo, per l'assegnazione dei capi, per le modalità e tempi della caccia di selezione ai cervidi, per il recupero dei capi feriti e per i controlli, per la stagione 2012-2013 (ALLEGATO 2, parte integrante della presente deliberazione);
- di confermare per la stagione 2012-2013 la perimetrazione dei distretti per la caccia di selezione approvati con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 28/06/2011 (individuati negli allegati cartografici n. 1 e n. 2 della D.G.P. n. 192/2011);
- di fissare convenzionalmente al 16 marzo 2013 la data di passaggio alla classe di età superiore per il capriolo e il daino, al fine di consentirne una corretta classificazione ai fini del prelievo;
- di autorizzare l'accesso agli ambiti protetti per il recupero dei capi feriti, con le modalità meglio precisate nella suddetta disciplina provvisoria;
- di approvare gli allegati che sono parte integrante della presente delibera;

Infine, la Giunta Provinciale,

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1: Piano di prelievo in forma selettiva del capriolo (*Capreolus capreolus*) e del daino (*Dama dama*) per la stagione 2012-2013;
- ALLEGATO 2: Disciplina provvisoria del prelievo selettivo dei cervidi per la stagione 2012-2013;
- ALLEGATO A;
- ALLEGATO B;
- ALLEGATO C;
- Parere di regolarità tecnica.

ALLEGATO 1

PIANO DI PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEL CAPRIOLO (*CAPREOLUS CAPREOLUS*) PER LA STAGIONE 2012-2013

ISTITUTO	M1	M2	F1-F2	CL0	TOTALE
AFV CA' DEL VENTO	9	28	45	20	102
AFV CANOSSA	17	50	67	34	168
AFV MONTE EVANGELO	8	25	33	18	84
AFV PIANZO	13	40	35	22	110
AFV SAN GIOVANNI Q.	4	12	16	8	40
AFV STRAMBIANA	5	16	15	9	45
AFV VENDINA LUPO	6	17	23	12	58
AFV VENTASSO	10	31	28	17	86
AFV VISIGNOLO	9	25	34	18	86
ATC RE3 DISTRETTO 1C	87	263	358	177	885
ATC RE3 DISTRETTO 2C	64	197	318	150	729
ATC RE3 DISTRETTO 3C	59	179	244	120	602
ATC RE4 DISTRETTO 1M	62	187	286	133	668
ATC RE4 DISTRETTO 2M	18	52	79	40	189
ATC RE4 DISTRETTO 3M	9	31	42	19	101
TOTALE	380	1153	1623	797	3953

PIANO DI PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEL DAINO (*DAMA DAMA*) PER LA STAGIONE 2012-2013

ISTITUTO	M1	M2	M3	F1-F2	CL0	TOTALE
AFV CA' DEL VENTO	8	12	12	47	20	99
AFV CANOSSA	1	1	1	3	4	10
AFV MONTE EVANGELO	1	1	1	2	2	7
AFV SAN GIOVANNI Q.	6	9	6	31	22	74
AFV VENDINA LUPO	13	19	19	77	32	160
AFV VISIGNOLO	3	5	5	9	5	27
ATC RE3 DISTRETTO 1C	5	8	8	33	13	67
ATC RE3 DISTRETTO 2C	5	8	8	31	13	65
ATC RE3 DISTRETTO 3C	2	2	2	4	3	13
TOTALE	44	65	62	237	114	522

ALLEGATO 2

DISCIPLINA PROVVISORIA DEL PRELIEVO SELETTIVO DEI CERVIDI PER LA STAGIONE 2012-2013

1. ACCESSO AL PRELIEVO

1.1. L'accesso al prelievo in forma selettiva degli ungulati selvatici è riservato a coloro che hanno conseguito la qualifica di cui all'art. 2, comma 1°, lett. c) del R.R. n. 1/2008. Possono accedere al prelievo altresì i cacciatori la cui qualifica è stata riconosciuta equipollente alla suddetta qualifica ai sensi della normativa regionale.

1.2. Gli AA.TT.CC. e le AA.FF.VV., prima dell'assegnazione dei capi ai cacciatori che ne fanno richiesta, sono tenuti a verificare che gli stessi siano in possesso dei titoli di cui al precedente comma.

2. ASSEGNAZIONE DEI CAPI

2.1. La Provincia assegna agli AA.TT.CC. e alle AA.FF.VV. i contrassegni numerati di cui all'Allegato Tecnico del R.R. n. 1/2008, prevedendo l'abbinamento tra contrassegno e capo assegnato (individuato per specie/sexso/classe di età/distretto A.T.C. o A.F.V.); i soggetti gestori consegnano ai cacciatori i contrassegni numerati e l'assegnazione viene fatta abbinando cacciatore-capo-fascetta-area di censimento e prelievo.

2.2. I soggetti gestori presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo, la cartografia delle aree di prelievo, con la eventuale suddivisione in parcelle e con i quadri di unione per ciascun distretto, nel solo caso in cui vi siano variazioni rispetto alla precedente stagione venatoria.

2.3. I soggetti gestori presentano altresì alla Provincia prima dell'avvio del prelievo l'elenco dei punti di raccolta e controllo di cui all'art. 4, comma 4, lett. l) del R.R. n. 1/2008, corredati dell'elenco dei responsabili e dei relativi recapiti telefonici; i soggetti indicati come responsabili devono essere in possesso del titolo di "operatore abilitato ai rilevamenti biometrici" di cui all'art. 2, comma 1°, lett. j) del R.R. n. 1/2008 e sono i soli soggetti autorizzati ad effettuare rilevamenti sui capi abbattuti e a compilare le schede di abbattimento fornite dalla Provincia (modello di cui all'ALLEGATO A della presente Deliberazione); devono altresì essere indicati l'esatta ubicazione dei punti di raccolta e controllo, gli orari di apertura dei medesimi (che possono essere variati nel corso della stagione, previa comunicazione alla Provincia), l'esatta ubicazione dei punti in cui viene data la comunicazione di uscita e rientro per l'attività venatoria, nonché l'abbinamento area di prelievo-punto di annotazione uscita e area di prelievo-punto di controllo.

2.4. Il contrassegno assegnato dalla Provincia deve essere inserito al tendine di Achille dell'arto posteriore immediatamente dopo l'abbattimento; tale contrassegno dovrà essere integro, stretto il più possibile fino ad aderire completamente al tendine dell'animale.

3. MODALITA' E TEMPI DELLA CACCIA DI SELEZIONE

3.1. Chi esercita il prelievo selettivo degli ungulati deve annotare la giornata di caccia sul tesserino regionale contestualmente alla comunicazione di uscita al soggetto gestore.

3.2. La comunicazione preventiva di uscita e di rientro viene fatta con le modalità indicate dal soggetto gestore. Nel caso di uscita per l'abbattimento di più capi può essere effettuata una unica comunicazione cumulativa, purché si tratti di animali da abbattere sulla stessa area di censimento e prelievo (o distretto, per il daino).

4. PUNTI DI RACCOLTA E CONTROLLO

4.1. I capi abbattuti devono essere presentati al punto di raccolta e controllo abbinato ad ogni area nel primo turno utile di apertura successivo all'abbattimento.

4.2. Al punto di raccolta, il responsabile applica alla mandibola del capo abbattuto un secondo contrassegno numerato, fornito dalla Provincia, e ne annota il numero sulla scheda di abbattimento (ALLEGATO A) esclusivamente nei seguenti casi:

- errori di specie;
- errori di classe;
- capi la cui classificazione risulta incerta;
- qualora il cacciatore assegnatario del capo non concordi con il responsabile del centro circa la classificazione del capo.

4.3. Il responsabile del punto di controllo non può compilare schede di abbattimento di capi da lui stesso abbattuti o per i quali abbia svolto la funzione di accompagnatore del cacciatore.

4.4. Per tutto l'orario di apertura, comunicato ai sensi del precedente punto 2.3., il punto di raccolta deve essere aperto e presidiato da uno dei soggetti abilitati indicati come responsabili del controllo. Nei periodi in cui non si esercita il prelievo selettivo del capriolo non è obbligatoria l'apertura del centro di raccolta ogni qualvolta ci siano cacciatori in uscita di caccia. Il cacciatore assegnatario di un capo, fatto salvo l'obbligo della comunicazione di uscita e rientro (Punto 3.2.), è tenuto a contattare il responsabile del centro di raccolta e concordare il conferimento del capo nel solo caso di abbattimento di daino; il conferimento dovrà comunque avvenire negli orari di apertura del centro (Punto 2.3.), entro 36 ore dall'abbattimento.

4.5. Al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo, entro il 31.03.2013 i soggetti gestori sono tenuti ad organizzare una raccolta mandibole, complete di trofeo e preparate in bianco, con le modalità che verranno indicate da parte della Provincia entro il 31.01.2013.

5. RECUPERO DEI CAPI FERITI

5.1. Per ogni sparo effettuato, il cacciatore è tenuto ad una verifica sull'anchuss, al fine di rilevare anche il minimo segno di ferimento dell'animale.

5.2. Il cacciatore che ferisce un animale è tenuto ad attivare le operazioni di recupero del capo ferito.

5.3. Le operazioni di recupero sono eseguite esclusivamente dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. g) del R.R. n. 1/2008, i cui nominativi risultano inseriti nell'elenco dei recuperatori tenuto dalla Provincia. L'iscrizione

in detto elenco è disposta a seguito di istanza dell'interessato, su richiesta degli AA.TT.CC. RE3 e RE4 o su richiesta del titolare di A.F.V.

5.4. Gli AA.TT.CC. RE3 e RE4 presentano alla Provincia entro prima dell'avvio del prelievo l'elenco dei soggetti, abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1°; lett. g) del R.R. n. 1/2008, autorizzati a svolgere il recupero dei capi feriti in azione di caccia nel territorio di propria competenza e il nominativo dell'eventuale coordinatore dei recuperatori.

5.5. L'attività di recupero dei capi feriti non costituisce esercizio venatorio e può essere esercitata anche nelle giornate di silenzio venatorio, negli ambiti protetti, purché negli orari previsti per la caccia di selezione; non è consentito il porto e l'uso di armi da sparo nel caso in cui l'attività di recupero venga svolta al di fuori di tali orari.

5.6. Per l'accesso alle Aziende venatorie per svolgere operazioni di recupero occorre munirsi del permesso del titolare.

5.7. A coloro che partecipano alle operazioni di recupero è vietata qualsiasi forma di esercizio venatorio.

5.8. Durante le operazioni di recupero è vietato l'utilizzo contemporaneo di due o più cani per ogni recuperatore.

5.9. Durante le attività di recupero possono essere portate ed utilizzate le armi e le munizioni di cui all'Allegato Tecnico del R.R. n. 1/2008 (fatta eccezione per l'obbligo del cannocchiale di mira); durante l'attività di recupero è altresì consentito l'utilizzo di armi a canna rigata a funzionamento semiautomatico nei calibri previsti dal R.R. n. 1/2008; il solo soggetto autorizzato al porto e all'uso dell'arma nelle operazioni di recupero è il conduttore del cane da traccia, il quale ha l'obbligo di indossare l'indumento ad alta visibilità previsto dal R.R. n. 1/2008 per la caccia al cinghiale in forma collettiva. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un'altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al capo distretto o al coordinatore dei recuperatori.

5.10. In deroga ai divieti previsti dal Calendario Venatorio Provinciale a salvaguardia delle coltivazioni, è consentito l'accesso del recuperatore di ungulati feriti in terreni in attualità di coltivazione.

5.11. In caso si renda necessario operare con modalità diverse da quelle sopra indicate, il recuperatore deve acquisire preventivamente l'assenso scritto della Provincia.

5.12. Prima dell'inizio delle operazioni di recupero, qualora il recuperatore confermi l'avvenuto ferimento, il cacciatore consegna al recuperatore il contrassegno di cui all'Allegato Tecnico del R.R. n. 1/2008.

5.13. Prima dell'inizio delle operazioni di recupero, il recuperatore informa il capo distretto o il capo area o il coordinatore dei recuperatori circa l'area di prelievo in cui si recherà, con le modalità indicate dal soggetto gestore.

5.14. Le operazioni di recupero devono terminare entro 48 ore dalla comunicazione di inizio attività; al termine delle operazioni, il recuperatore comunica l'esito dell'uscita al soggetto gestore con le modalità da quest'ultimo indicate.

5.15. In caso di mancato recupero del capo ferito, il contrassegno di cui all'Allegato Tecnico del R.R. n. 1/2008 viene consegnata al punto di raccolta destinatario dell'animale e il responsabile del punto di raccolta compila la

scheda di abbattimento fornita dalla Provincia annotando che il capo è stato abbattuto ma non recuperato.

6. ADEMPIMENTI DIVERSI

6.1. Chiunque realizzi i manufatti di cui all'art. 56, comma 8°, L.R. n. 8/1994 (e succ. mod.), ovvero intenda realizzarli, ha l'obbligo di effettuare la prevista comunicazione alla Provincia, allegando idonea documentazione cartografica.

6.2. Nel caso si proceda alla eviscerazione del capo abbattuto, prima del conferimento o presso il punto di raccolta e controllo, lo smaltimento delle interiora deve essere eseguito nei modi previsti dalla legge.

7. CONTROLLI E SANZIONI

7.1. Non sono assoggettati a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 61, comma 3°, L.R. n. 8/1994 (e succ. mod.) gli errori di classe rispetto al capo assegnato.

7.2. Il responsabile del punto di raccolta e controllo, nel caso riscontri abbattimenti di soggetti di specie o sesso diversi rispetto a quelli assegnati, ovvero rilevi altre ipotesi di illecito soggetto a sanzione, deve darne comunicazione entro 12 ore alla Provincia, utilizzando il modello previsto all'ALLEGATO B alla presente Deliberazione, e deve trattenere il capo a disposizione per i controlli di competenza della Provincia.

7.3. In caso di erronea applicazione del contrassegno numerato di cui all'Allegato Tecnico del R.R. n. 1/2008 da parte del cacciatore, il responsabile del punto di controllo annota la variazione sul registro degli abbattimenti conservato presso il punto stesso e rilascia al cacciatore una autorizzazione - utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia (ALLEGATO C) - ad apporre il contrassegno su altro capo assegnato; l'inversione di contrassegno non è soggetta a sanzione ai sensi dell'art. 61, comma 3°, L.R. n. 8/1994 (e succ. mod.).

8. AZIENDE VENATORIE

8.1. Fatto salvo quanto qui di seguito espressamente previsto, agli adempimenti di cui ai precedenti articoli sono soggette anche le AA.FF.VV., le quali potranno avvalersi, qualora lo ritengano opportuno e raggiungano in tal senso un accordo, dell'organizzazione degli AA.TT.CC. per quanto concerne i punti di raccolta dei capi abbattuti.

8.2. La suddivisione dell'A.F.V. in aree di prelievo (o settori) non è obbligatoria.

8.3. Nella comunicazione preventiva di uscita possono essere indicate massimo tre località di effettuazione del prelievo.

8.4. Qualora non siano state segnalate uscite nella giornata o comunque non vi siano stati abbattimenti segnalati, non sussiste l'obbligo di mantenere aperto e presidiato il punto di raccolta e controllo, ferma restando la possibilità per coloro che esercitano funzioni di vigilanza in materia venatoria di ottenere l'apertura del locale previa richiesta al titolare dell'A.F.V. o ad uno dei misuratori biometrici abilitati.

9. RENDICONTAZIONE

9.1. Al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo degli ungulati in selezione, entro il 31.03.2013 i soggetti gestori sono tenuti a consegnare, con le modalità previste dalla Provincia, il resoconto dei prelievi, comprensivo delle copie delle schede biometriche.

9.2. Al fine di monitorare l'andamento del piano di prelievo degli ungulati in selezione, i soggetti gestori sono tenuti a comunicare alla Provincia il resoconto mensile degli abbattimenti. Tale comunicazione è da effettuarsi entro i 5 giorni successivi al termine di ogni mese. La mancata comunicazione dei risultati mensili di prelievo comporta la sospensione del prelievo.

LA PRESIDENTE
SONIA MASINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANGELA FICARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal

Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 24/07/2012

Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il

Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al

Reggio Emilia,